



CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA (ITALIA) E L'UNIVERSITÀ DI GRANADA (REGNO DI SPAGNA)

Considerato che

1. entrambe le Università, denominate di seguito "le parti", hanno obiettivi comuni nell'ambito dell'istruzione superiore, della ricerca, della formazione e della promozione culturale in genere;
2. entrambe le Università hanno come obiettivo comune la promozione della cooperazione internazionale sulla base del supporto reciproco;

convengono

di sottoscrivere un protocollo di cooperazione fondato sulle seguenti clausole:

ART.1

La cooperazione deve attenersi ai limiti fissati dal presente protocollo e da futuri accordi specifici presi nell'ambito delle attività culturali, di insegnamento e di ricerca sottoscritti dalle parti;

ART.2

Gli accordi specifici possono prevedere le seguenti attività di cooperazione:

1. scambio di docenti, ricercatori e studenti per un periodo limitato di tempo in conformità alle clausole vigenti nei due Paesi ed al regolamento interno di ciascuna delle parti, nello sforzo comune di superare divergenze amministrative e procedurali.
2. produzione congiunta di pubblicazioni, riviste accademiche ed ogni altra tipologia di pubblicazione di interesse per entrambe le parti.
3. sviluppo congiunto di progetti di ricerca in ciascun ambito di comune interesse.
4. creazione, sviluppo e promozione congiunti di attività formative innovative.
5. organizzazione di conferenze e/o seminari.

ART.3

Ciascuna parte si impegna ad incoraggiare la cooperazione ed i contatti tra i membri delle proprie Facoltà, Dipartimenti, Istituti e Centri di Ricerca soggetti alle disposizioni del presente accordo.

ART.4

Ciascuna parte, per le attività che si svolgeranno nella propria sede, sarà responsabile, salvo diverse indicazioni concordate all'interno degli accordi specifici derivanti dal presente accordo, per la copertura assicurativa e sanitaria delle persone coinvolte nelle attività discusso, ad essa appartenenti.

ART.5

Le parti si impegnano a redigere un Piano Annuale delle Attività che conterrà il programma comune delle attività da realizzarsi durante l'anno accademico di riferimento. Il Piano



Annuale delle Attività, congiuntamente agli accordi specifici da esso derivanti, sarà considerato come addendum al presente protocollo.

ART. 6

Il Piano Annuale delle Attività sarà approvato da entrambe le parti prima dell'inizio di ciascun anno accademico. Se necessario, i programmi per le attività previste saranno sottoposti alla valutazione di organizzazioni nazionali ed internazionali per il reperimento di fondi.

ART. 7

Ciascuna Università invierà al partner, congiuntamente alla proposta di Piano Annuale delle Attività per l'anno accademico successivo, un rapporto sulle attività svolte durante l'anno accademico in corso.

ART. 8

Gli interventi saranno finanziati dalle strutture dell'Università (Facoltà, Dipartimenti, Centri) e/o persone interessate alle attività di cooperazione, fatto salvo il caso di disponibilità di finanziamenti da parte di istituzioni pubbliche o private.

ART. 9

Al fine di consentire la realizzazione delle finalità del presente protocollo e del Piano Annuale delle Attività, ciascuna parte si impegna ad individuare una persona di riferimento con l'incarico di coordinatore.

ART. 10

Il presente protocollo sarà soggetto ad approvazione da parte degli Organi competenti conformemente alle norme vigenti nei due paesi, ed entrerà in vigore dalla data della sua sottoscrizione da parte dei Rettori delle due Università. Il protocollo di cooperazione avrà una durata di cinque (5) anni e potrà essere rinnovato per un'analoga durata con consenso espresso da parte dei competenti Organi accademici delle due parti.

Ogni modifica del presente protocollo dovrà essere approvata espressamente dai competenti Organi delle due Università.

Le parti hanno comunque facoltà di recedere anticipatamente dall'accordo prima della sua scadenza, mediante disdetta che produrrà effetti decorsi dodici (12) mesi dalla sua avvenuta notifica.

Per le sopraindicate finalità, il PROF. LORIS BORGHI, RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA e il PROF. D.^a M^a PILAR ARANDA RAMÍREZ, RETTORE DELLA UNIVERSIDAD DE GRANADA, concordano di sottoscrivere il presente protocollo in PARMA e in Granada.



Universidad de Granada



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Il presente protocollo è redatto in quattro copie originali, due in lingua italiana e due in lingua inglese, facenti ugualmente fede.

Parma, 04 APR. 2016

Per l'Università degli Studi di Parma

IL RETTORE

Prof. Loris Borghi

IL PRO RETTORE

Coordinamento delle attività di internazionalizzazione

(Francesco Zanella)



Granada



Per la Universidad de Granada

IL RETTORA

Prof. D.^a M^a Pilar Aranda Ramírez